

Pubblicato il 29/10/2024

N. 03571/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02083/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2083 del 2021, proposto da La Portuale II Società Cooperativa, Patania S.r.l., Ecolsicilia S.r.l e Green Service Soc. Coop Sociale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dall'avvocato Bonaventura Lo Duca, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Catania, Piazza Cavour n. 14;

contro

Autorità di Sistema Portuale del Mar della Sicilia Orientale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'accertamento della responsabilità e la conseguente condanna dell'Ente intimato

- in via principale, al risarcimento del danno cagionato alle imprese ricorrenti in conseguenza della revoca della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 avviata con avviso pubblico del 9.9.2021;
- in subordine, al pagamento dell'indennizzo previsto dall'art. 21 *quinquies*

della l. n. 241 del 1990.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar della Sicilia Orientale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 ottobre 2024 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 9 dicembre 2021 e depositato in data 20 dicembre 2021 le deducenti hanno rappresentato quanto segue.

In data 9 settembre 2021, l'Autorità resistente si è determinata ad avviare una *“Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d. lgs. 50/2016”*, pubblicando un *“avviso esplorativo del mercato propedeutico alla gara per acquisire manifestazioni di interesse a presentare istanza/proposta tecnico amministrativa documentata finalizzata all'affidamento della concessione dei lavori e della gestione dei servizi di interesse generale nei porti di Augusta e Catania, anche con la formula della finanza di progetto”* con scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al giorno 25 ottobre 2021.

Il bando di gara (avverso il quale La Portuale II Società cooperativa ha proposto ricorso), seppur connotato da una infelice formulazione, era nondimeno chiaro nel richiedere agli aspiranti concorrenti la trasmissione, a corredo della domanda di partecipazione, degli allegati tecnico-finanziari ivi espressamente indicati: *“È intendimento di questa Amministrazione conferire ad un unico soggetto concessionario i lavori e la gestione di servizi di interesse generale nei porti di Augusta e di Catania che costituiscono l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di*

*Sicilia Orientale, di seguito indicata con l'acronimo AdSP. In via preliminare si invita qualunque Operatore Economico vi abbia interesse a presentare apposita proposta tecnica ed economico finanziaria corredata degli elaborati previsti dalla legge... 14. All'uopo, la proposta dovrà contenere: 14.1. bozza di convenzione; 14.2. piano economico finanziario asseverato (comprensivo di quadro tecnico economico, piano costi e ricavi, conto economico, stato patrimoniale, ammortamenti ed investimenti, flussi di cassa, indici) e relativa relazione di accompagnamento; 14.3. matrice dei rischi; 14.4. modalità di esecuzione dei servizi di interesse generale ambito portuale di Augusta e Catania 14.5. matrice del monitoraggio delle attività proposte; 14.6. matrice delle penali per le attività di proposte; 14.7. dati relativi al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione (quali: numero di unità, monte ore, CCNL applicato dall'attuale appaltatore, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro, eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente); 14.8. indicazione relativa al possesso dei requisiti generali e specifici minimi per l'erogazione dei multi servizi proposti, ivi incluso il comprovato possesso delle abilitazioni di legge, anche mediante il ricorso all'istituto dell'avvalimento, come previsto dal vigente Testo Unico degli Appalti e dei **Contratti Pubblici**; 14.9. piano di riassorbimento graduale delle maestranze attualmente in esubero con l'indicazione del correlato collocamento delle medesime nei multiservizi proposti; 14.10. disciplina/Regolamento di erogazione dei servizi proposti.".*

Nonostante i numerosi tentativi di interlocuzione volti ad ottenere delucidazioni in merito alla natura, all'oggetto e agli scopi della procedura, l'Amministrazione aggiudicatrice è rimasta silente.

Le società ricorrenti - riunite in ATI - hanno impegnato le proprie risorse nella preparazione della proposta tecnica ed economico-finanziaria commissionando a Progetti ed Opere S.r.l. la realizzazione del progetto tecnico, agli studi professionali Manno e Di Fresco la predisposizione del piano economico finanziario e a RE.VISIO S.r.l. l'asseverazione del PEF.

Solo nel tardo pomeriggio di venerdì 22 ottobre 2021 l'Autorità resistente ha pubblicato il seguente avviso di chiarimento e precisazione: *“In relazione all'avviso esplorativo in oggetto, si chiarisce e si precisa che il medesimo costituisce un mero avviso esplorativo, con il quale questa AdSP informa il mercato della volontà di conferire un appalto multidisciplinare ad un solo operatore, e a tal fine, acquisire l'eventuale adesione dell'interesse di uno o più operatori economici, in relazione ai quali attivare una eventuale procedura ai sensi e per gli effetti del vigente T.U degli Appalti. L'avviso non obbliga questa Amministrazione al prosieguo della procedura che potrà seguire mediante dialogo competitivo o anche mediante finanza di progetto, qualora pervenissero successivamente proposte in tal senso. Il Dirigente dell'Ufficio Gare Dott. Davide Romano La manifestazione di interesse, pertanto, non impegna l'operatore economico a supportare le medesime né con offerta economica né con studi e/o piani economici finanziari e/o progettazioni, e non vincola l'operatore economico in alcun modo”*.

Per la parte ricorrente, con la detta nota la stazione appaltante ha tentato di porre in essere un'inammissibile manipolazione della legge di gara a ridosso della scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, vanificando lo sforzo imprenditoriale e il correlato impegno economico *medio tempore* già profusi dalle società ricorrenti.

Le società ricorrenti - riunite in ATI - hanno partecipato alla procedura trasmettendo in data 24 ottobre 2021 *“Istanza di Partenariato Pubblico Privato mediante la formula della Finanza di Progetto”*, unitamente alla *“Proposta tecnico amministrativa ed economico finanziaria”* e ai relativi allegati, secondo quanto previsto dall'avviso pubblicato in data 9 giugno 2021.

Per le esponenti, illogica, oltre che inutile, appare la proroga al giorno 8 novembre 2021 del termine di scadenza disposta *in limine* dall'Autorità resistente sulla base della seguente motivazione: *“Atteso che sono stati forniti a ridosso della scadenza odierna elementi e dati informativi inerenti al complesso ed articolato pacchetto di servizi di interesse generale che questa Amministrazione*

intenderebbe appaltare in un unico conferimento, che potrebbero meglio chiarire il contenuto della richiesta di manifestazione di interesse”, questa AdSP ha valutato opportuno di assegnare una proroga del termine per la presentazione della stessa, fissata con termine alle ore 12:00 del prossimo 8.11.2021” con la precisazione che “l’avviso suddetto costituisce indagine esplorativa che non richiede all’operatore economico interessato la presentazione di alcun progetto, piano economico finanziario e/o offerta economica”.

Infine, in data 8 novembre 2021, in sostanziale concomitanza della scadenza, prorogata, la stazione appaltante ha provveduto alla revoca integrale della procedura e di tutti gli atti di gara (così motivando il ritiro in autotutela: *“Premesso che, in riferimento alla Manifestazione d’Interesse emarginata in oggetto, all’esito di un compiuta disamina dell’intera documentazione a supporto della stessa, sono emersi degli errori materiali; in ragione di quanto sopra, questa Autorità, allo scopo preventivo di evitare errori interpretativi e/o conseguenze pregiudizievoli in capo ai destinatari per la posizione giuridica degli stessi, provvede in sede di autotutela, seduta stante, a revocare a tutti gli effetti di legge quanto ha costituito oggetto della Manifestazione d’Interesse sopra richiamata”*).

Per le deducenti l’intervento ortopedico *in itinere* sulla *lex specialis* nonché la revoca della procedura si inseriscono nell’ambito di una condotta globalmente connotata da slealtà e scorrettezza, lesiva del legittimo affidamento riposto nella fisiologica conclusione della procedura; dunque, l’Autorità resistente è responsabile del danno cagionato alle società ricorrenti, concorrenti riunite in ATI nella procedura aperta *de qua*.

1.1. Si è costituita in giudizio l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale.

1.2. In vista della celebrazione dell’udienza di discussione le parti - ricorrente e resistente - hanno depositato documenti e memoria.

1.3. All’udienza pubblica del giorno 2 ottobre 2024, presenti il difensore della parte ricorrente e l’Avvocatura erariale per la parte resistente, dopo la

discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. La parte ricorrente ha affidato il ricorso ai seguenti motivi (in sintesi):

- *Responsabilità precontrattuale per violazione dei principi di correttezza e buona fede ai sensi degli artt. 30 c.p.a., 1175, 1337, 2043 c.c.*

Per la parte ricorrente, in sintesi, non è revocabile in dubbio che le previsioni del bando in questione, per quanto ambigue, avessero un unico elemento certo e chiaro: l'onere per le imprese aspiranti aggiudicatarie di produrre una dettagliata documentazione tecnica ed economica a corredo della domanda di partecipazione; ne deriva che il ritiro in autotutela degli atti della procedura, a poche ore dalla scadenza del termine di presentazione, rappresenta un comportamento contrario a buona fede e correttezza che sacrifica illecitamente la fondata aspettativa, alimentata da integrazioni documentali, nonché dalla proroga dei termini di presentazione delle manifestazioni di interesse, in ordine alla stabilità degli atti della procedura ad evidenza pubblica in cui le società ricorrenti erano già concorrenti, avendo pure presentato la propria proposta entro la scadenza.

Dopo aver richiamato la disciplina e le coordinate interpretative in materia di responsabilità precontrattuale delle pubbliche amministrazioni in veste di soggetti aggiudicatori, le esponenti hanno argomentato che nel caso di specie:

a) le ricorrenti sono titolari di una situazione giuridica soggettiva, definibile quale affidamento incolpevole, nata dalla fiducia riposta nella condotta tenuta dall'Autorità resistente nell'esercizio delle funzioni pubblicistiche di amministrazione aggiudicatrice; l'affidamento è incolpevole poiché le società concorrenti, riunite in ATI, hanno deciso di partecipare alla procedura predisposta dall'Autorità resistente con avviso pubblicato in data 9 settembre 2021.

La stazione appaltante ha alimentato la ragionevole e fondata aspettativa circa la prosecuzione della procedura ad evidenza pubblica, fornendo chiarimenti, sebbene intempestivi, in ordine alle modalità di presentazione delle domande di partecipazione e, addirittura, prorogando il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse.

La buona fede è, altresì, documentata dalle ingenti spese affrontate per la predisposizione di un articolato ed oneroso programma tecnico-finanziario asseverato e trasmesso, unitamente alla domanda di partecipazione, ben prima che l'Amministrazione si determinasse nel senso di revocare integralmente la procedura avviata;

b) l'amministrazione resistente, quale stazione appaltante, è titolare di una posizione qualificata in quanto è tenuta, ai sensi dell'art. 37, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016, *“al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice e ne è direttamente responsabile”*, sicché è chiamata a garantire, come prevede l'art. 30, d.lgs. n. 50 del 2016, che la competizione si svolga *“nel rispetto dei principi di...correttezza...Di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità”*, oltre ad osservare, quale amministrazione, i *“principi della collaborazione e della buona fede”* ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, legge n. 241 del 1990.

L'Autorità resistente ha posto in essere un contegno contrario a buona fede, collegato sia pur mediamente al mancato esercizio del potere amministrativo (art. 7 cod. proc. amm.), per aver revocato il bando di gara tardivamente, in un momento in cui le domande di partecipazione ed i relativi allegati erano stati ritualmente trasmessi; in ciò consiste il collegamento tra la condotta tenuta e le regole di azione che governano l'agire dell'Autorità resistente che, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, ha predisposto la procedura ad evidenza pubblica per poi revocarla inaspettatamente qualche tempo dopo.

Tale elemento integra un comportamento colposo e fa concludere che il

legittimo atto di ritiro in autotutela è stato attuato in un quadro d'azione i cui dati oggettivi inducono ad una valutazione complessiva contrastante con il dovere di lealtà e di buona fede di cui all'art. 1337 c.c.;

c) sussiste, inoltre, il nesso di causalità materiale tra la condotta illecita e il danno-evento in quanto la condotta dell'Autorità resistente, nell'aver adottato prima un bando e, in seguito, nell'aver tardivamente ritirato in autotutela gli atti gara, ha obiettivamente leso la fiducia delle ricorrenti cagionando loro un danno patrimoniale meritevole di integrale tutela risarcitoria per equivalente.

Nella vicenda in oggetto, osservano le deducenti, si rinvergono tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità (lo stato soggettivo di buona fede delle concorrenti nella procedura, la condotta colposa dell'amministrazione aggiudicatrice, il nesso di causalità tra condotta ed *eventus damni* consistente nella lesione dell'affidamento incolpevole ed, infine, il danno-conseguenza, ovvero sia il pregiudizio economico concretamente patito a seguito della lesione del legittimo affidamento medesimo).

Aggiungono le esponenti, con precipuo riferimento al *quantum debeatur*, che il danno risarcibile si correla al c.d. interesse negativo, l'interesse appunto a subire le conseguenze negative derivanti dalle scelte compiute per la fiducia mal riposta, che può venire in rilievo sotto il profilo del danno emergente e del lucro cessante, quest'ultimo a sua volta distinto in danno da perdita di altre occasioni alternative favorevoli andate sfumate oppure, in caso di contratto valido non conveniente, quale danno differenziale (consistente nel minor vantaggio oppure nella maggior spesa sopportata per effetto del comportamento della controparte secondo un giudizio prognostico-ipotesico volto a ricostruire quale sarebbe stato il contenuto del contratto qualora la controparte non avesse posto in essere la condotta scorretta, definito anche come danno positivo c.d. virtuale).

Nella fattispecie in esame, l'RTI composto dalle società ricorrenti ha prodotto, a corredo della domanda di partecipazione, il progetto tecnico realizzato in collaborazione con la Progetti ed Opere S.r.l., il piano economico finanziario (PEF) commissionato agli sudi professionali Manno e Di Fresco, successivamente asseverato dalla RE.VISIO S.r.l., nonché gli altri allegati richiesti dal bando di gara.

Per le esponenti, va riconosciuto e risarcito il danno emergente rappresentato dalle spese documentate (pagamento delle fatture), per un totale pari a Euro 133.448,00.

- *In subordine. Diritto al pagamento dell'indennizzo ex art. 21 quinquies, L. 241/90.*

In via gradata, per la parte ricorrente in ogni caso è maturato il diritto al pagamento dell'indennizzo *ex art. 21 quinquies* della legge n. 241 del 1990 conseguente alla revoca dell'avviso di gara e degli atti ad esso consequenziali; infatti, hanno osservato le deducenti, la revoca della procedura disposta dalla stazione appaltante ha cagionato un pregiudizio patrimoniale rappresentato dagli oneri sostenuti per la partecipazione alla gara.

Per la parte ricorrente il diritto all'indennizzo sorge, a prescindere dall'accertamento di profili di illiceità della condotta dell'amministrazione o dell'illegittimità dei provvedimenti adottati, per il sol fatto che dall'esercizio del potere di autotutela sia derivato un pregiudizio al destinatario dell'atto.

In ordine alla quantificazione dell'importo dovuto a titolo di indennizzo, esso non può che essere parametrato ai costi sostenuti e quantificabili, come già detto, in Euro 133.448,00, dovendosi rinviare, con riferimento al requisito della buona fede evocato dalla norma ai fini della determinazione del *quantum debeatur*, alle considerazioni già svolte.

2. L'Autorità di Sistema Portuale del Mar della Sicilia Orientale ha chiesto il rigetto del ricorso.

3. Il ricorso non può essere accolto.

3.1. Deve essere premesso che, come risulta in atti, l'Autorità resistente con *“Avviso esplorativo del mercato propedeutico alla gara per acquisire manifestazioni di interesse a presentare istanza/proposta tecnico amministrativa documentata finalizzata all'affidamento della concessione dei lavori e della gestione dei servizi di interesse generale nei Porti di Augusta e Catania, anche con la formula della finanza di progetto”* ha manifestato l'intendimento di *“conferire ad un unico soggetto concessionario i lavori e la gestione di servizi di interesse generale nei porti di Augusta e di Catania”* (pag. 1) e, pertanto, ha invitato *“qualunque Operatore Economico vi abbia interesse a presentare apposita proposta tecnica ed economico finanziaria corredata degli elaborati previsti dalla legge”* (pag. 1).

L'avviso in questione ha altresì precisato che *“Successivamente all'acquisizione delle manifestazioni di interesse e correlate proposte, questa Autorità di Sistema Portuale, innanzi a proposte plurime, avvierà la fase di comparazione tra gli Operatori Economici candidati, ovvero, in caso di proposta unica, a sottoporre la medesima pubblica evidenza. La proposta tecnico amministrativa ed economico finanziaria verrà sottoposta ad apposita valutazione per i profili di fattibilità e di pubblica rilevanza, anche ai fini del pubblico interesse qualora venisse avanzata nell'ambito normativo della finanza di progetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 15, D.lgs. 50/2016”* (pag. 5).

L'avviso si concludeva con la seguente precisazione: *“L'amministrazione non è comunque vincolata a dare conclusione alla procedura attivata con il presente avviso”* (pag. 9).

3.2. Premesso quanto sopra, la domanda risarcitoria proposta dalle società ricorrenti non può essere accolta alla luce di quanto accaduto successivamente alla (contestata) revoca della procedura *de qua*.

Risulta, invero, che con nota del 21 dicembre 2021, La Portuale II Società Cooperativa ebbe a sottolineare all'Autorità resistente che, essendo stata la proposta presentata in data 24 ottobre 2021 anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'intervenuto

annullamento dell'avviso pubblico non faceva venir meno l'onere per l'Autorità medesima di procedere con l'istruzione e valutazione della proposta ad iniziativa privata di progetto di finanza; quindi, con successiva nota prot. n. 918 del 21 gennaio 2022, l'Autorità resistente ha disposto la conclusione del procedimento relativo alla "*Proposta di project financing presentata ai sensi dell'articolo 183, comma 15, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 dalla Cooperativa La Portuale IP*", ritenendola non meritevole di accoglimento (in quanto mancante "*di un progetto di fattibilità tecnica ed economica prescritto dalla [...] norma di legge*").

L'impugnazione della predetta nota prot. n. 918 del 21 gennaio 2022 dell'Autorità resistente (giudizio iscritto al n. r.g. 300/2022) è stata rigettata (tutti i motivi articolati sono stati ritenuti privi di base), avendo, peraltro, l'adito Tribunale evidenziato che "*le carenze progettuali investono proprio i parcheggi ritenuti "necessari" dall'amministrazione nell'avviso esplorativo e rendono i documenti prodotti privi degli elementi minimi ai fini della valutazione della proposta sotto i profili della corrispondenza all'interesse pubblico (palesato nell'avviso)*" (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 31 marzo 2022, n. 933; l'appello proposto avverso la citata decisione è stato dichiarato improcedibile con decreto Cons. Giust. Amm., Reg. Sic., sez. giur., 24 novembre 2022, n. 248).

Ne consegue che la domanda risarcitoria proposta con il ricorso in epigrafe è infondata posto che nell'ipotesi in cui il procedimento *de quo* - avviato con l'avviso esplorativo sopra ricordato - si fosse concluso (dunque, ove non fosse stata disposta la contestata revoca) la proposta avanzata dall'ATI formata dalle società ricorrenti non avrebbe comunque ottenuto una favorevole valutazione, e ciò risulta apprezzato dall'Autorità resistente con un giudizio (non virtuale, ma reale) ritenuto immune dalle censure articolate con sentenza ormai incontrovertibile (cfr. la sopra citata sentenza T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 31 marzo 2022, n. 933).

Ne consegue che le spese sostenute dall'operatore economico per la

partecipazione alla procedura *de qua* – nella descritta situazione – non possono essere oggetto di riparazione per equivalente monetario, trattandosi di costi destinati a rimanere a carico dello stesso soggetto imprenditoriale.

3.3. Va inoltre evidenziato, in termini generali, che per costante giurisprudenza (neppure) dopo la dichiarazione di pubblico interesse dell'opera non si costituisce *“un distinto, speciale ed autonomo rapporto precontrattuale, interessato dalla responsabilità precontrattuale, a che l'Amministrazione dia poi comunque corso alla procedura di finanza di progetto”* (cfr. Cons. Stato, sez. V, 26 gennaio 2024, n. 847).

In sintesi, nel caso di revoca della procedura di finanza del progetto, l'Amministrazione *“non può essere condannata a risarcire il danno nemmeno per responsabilità precontrattuale, atteso che nessuna violazione del dovere di correttezza negoziale è dato ravvisare nel comportamento dell'Amministrazione ne caso in cui non abbia mai dato luogo al minimo affidamento, in quanto la fase precontrattuale, nella quale le parti contraenti possono essere chiamate a rispondere di eventuali scorrettezza reciproche, inizia solo dopo l'espletamento della gara, quando si apre la fase negoziale coinvolgente il promotore finanziario e le imprese prime classificate nella procedura di selezione”* (cfr. cit. Cons. Stato, sez. V, 26 gennaio 2024, n. 847), ipotesi nel caso in esame insussistente.

3.4. Non può essere accolta neppure la proposta - in via gradata - domanda di pagamento dell'indennizzo *ex art. 21-quinquies* della legge n. 241 del 1990.

Ed invero, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'indennizzo è dovuto esclusivamente ai soggetti direttamente interessati dal provvedimento di revoca, vale a dire ai soggetti ai quali l'opzione revocatoria finisce per sottrarre un'utilità già acquisita al patrimonio, e tali non possono considerarsi i partecipanti a una procedura d'evidenza pubblica anteriormente all'aggiudicazione (cfr. T.A.R. Valle d'Aosta, sez. I,

29 settembre 2022, n. 45).

Inoltre, in linea generale la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che l'indennizzo ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 non spetta in caso di revoca di atti ad effetti instabili ed interinali, ma solo in caso di revoca di atti durevoli, stabilmente attributivi di vantaggi (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 ottobre 2021, n. 7244), laddove invece nel caso in esame non vengono in evidenza atti durevoli, ovvero attributivi in maniera definitiva di un vantaggio, ma meramente ed eventualmente prodromici alla successiva indizione della gara.

Peraltro, nella disciplina del *project financing* il rimborso delle spese sostenute è correlato, non alla dichiarazione di pubblico interesse della proposta, ma alla indizione della gara, alla quale non si è mai dato corso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 26 gennaio 2024, n. 847).

4. In conclusione il ricorso deve essere respinto siccome infondato.

5. La natura interpretativa delle questioni esaminate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Pancrazio Maria Savasta, Presidente

Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario, Estensore

Calogero Commandatore, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Giovanni Giuseppe Antonio Dato

Pancrazio Maria Savasta

IL SEGRETARIO